

**321. Decreto legislativo 21 dicembre 1998 n. 492, disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20 e 23 aprile 1998, n. 134.**

*Questo decreto è stato pubblicato in GU 21 gennaio 1999 n. 16 supplemento ordinario, ed è entrato in vigore il 5 febbraio 1999.*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 12, commi 1, lettere a), n) e q) e 3, nonché l'articolo 14;

Visto il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, recante trasformazione dell'ente pubblico Centro sperimentale di cinematografia nella fondazione Scuola nazionale di cinema;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, recante trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, recante trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, recante trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997;

Rilevato, in particolare, che l'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 59 del 1997 prevede che: "Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore";

Considerato che appare necessario apportare disposizioni correttive e integrative ai citati decreti legislativi, al fine di meglio definire la struttura degli enti trasformati e consentire una più razionale definizione delle competenze e delle procedure dei residui organi collegiali operanti presso il Dipartimento dello spettacolo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998;

Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

**5. Commissione consultiva per il cinema.** – 1. La commissione consultiva per il cinema, di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di cinema. In particolare, essa esprime parere:

a) in ordine al riconoscimento della qualifica di: "film di interesse culturale nazionale", ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

b) in ordine al riconoscimento dei premi per le sceneggiature, nonché alla selezione dei progetti di opere filmiche, di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

c) in ordine alla erogazione del fondo di cui all'articolo 45 della legge 4

novembre 1965, n. 1213, nei casi previsti dalla legge.

2. Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 4 le parole: “su conforme parere della sottocommissione di cui all'articolo 30.” sono sostituite dalle seguenti: “con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo.”;

b) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “12bis. La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana, per i casi previsti dal presente articolo, è attestata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. La ricevuta della presentazione della dichiarazione presso il Dipartimento dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalità italiana.”;

c) all'articolo 19, quarto comma, le parole: “sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della commissione centrale per la cinematografia a norma dell'articolo 3,,” sono sostituite dalle seguenti: “con provvedimenti del capo del Dipartimento dello spettacolo”;

d) al terzo comma dell'articolo 28, le parole: “sentita la commissione centrale per la cinematografia” sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I premi sono concessi su conforme parere della commissione consultiva per il cinema.”; all'ottavo comma del medesimo articolo 28 le parole: “su proposta della commissione centrale per la cinematografia” sono soppresse;

e) il nono comma dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

“La commissione consultiva per il cinema seleziona entro il primo semestre di ciascun anno, progetti di cui al comma precedente, in un numero definito ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e comunque non inferiore a 15, con particolare riferimento alle opere prime, a quelle che prevedono la utilizzazione di sceneggiature premiate ai sensi del presente articolo e a progetti presentati da diplomati, da non più di due anni, della Scuola nazionale di cinema. I progetti selezionati devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro un anno dalla erogazione del finanziamento. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali sono fissati i criteri, i requisiti e le modalità per la concessione dei benefici di cui al presente comma.”;

f) nel comma 1 dell'articolo 44, le parole: “sentita la commissione centrale per la cinematografia,,” sono sostituite dalle seguenti: “sentita la commissione consultiva per il cinema,,”;

g) nel primo comma, lettera c), dell'articolo 45, le parole: “delle iniziative promozionali, culturali e informative”, sono soppresse.

**6. Commissione per il credito cinematografico.** – 1. La commissione per il credito cinematografico, di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine:

a) alla valutazione tecnico-finanziaria dei progetti di opere filmiche assistite dal Fondo di garanzia, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;

b) alla definizione della misura del contributo in conto interessi sui mutui contratti con istituti bancari dalle imprese operanti nel settore della cinematografia.

2. L'articolo 19, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente:

“La quota di partecipazione del coproduttore non può essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe concesse con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.”

**12. Abrogazioni** – 1. Sono abrogati:

a) la legge 4 aprile 1940, n. 406, recante: “Classificazione delle sale cinematografiche”;

b) il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 534, recante: “Provvidenze a favore della cinematografia a passo ridotto”;

c) la legge 14 febbraio 1963, n. 76, recante: “Modifiche alle norme concernenti provvidenze a favore della cinematografia”;

d) la legge 11 agosto 1964, n. 642, recante: “Norme concernenti le provvidenze

in favore della cinematografia”;

e) gli articoli 3, 10, 11, undicesimo comma, 13, commi dal primo al quinto, 20, 22, 27, commi dall'ottavo al quattordicesimo, 28, commi quarto, quinto e sesto, 42, 45, primo comma, lettere da f) ad o), t) e z), e 54 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

f) la legge 30 novembre 1973, n. 818, recante: “Disposizioni per la nomina dei componenti delle commissioni e dei comitati operanti nel settore dello spettacolo”;

g) la legge 23 luglio 1980, n. 379, recante: “Integrazione alle disposizioni dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali”;

h) la legge 29 dicembre 1988, n. 555, recante: “Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo”;

i) gli articoli 16, comma 2, 17, comma 5, e 26, commi 3 e 7, del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153.